



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 22.12.1995
COM(95) 743 def.

95/0365 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione)

Relazione

Il 14 dicembre 1995, la Corte di giustizia ha annullato, nella causa C-267/94, il regolamento (CE) n. 1641/94 della Commissione, adducendo che quest'ultima non aveva la competenza per adottarlo.

Il regolamento del Consiglio creerebbe una nuova linea tariffaria per gli alimenti di glutine di granturco, definiti nell'accordo di Blair House.

La presente proposta non incide sul bilancio della Comunità.

proposta

REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i residui della fabbricazione degli amidi di granturco rientrano nella voce 2303 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ... della Commissione²; che si importano prodotti consistenti in un miscuglio di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di altri residui, in particolare quelli della vagliatura del granturco e quelli provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida utilizzato nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido; che questi miscugli devono essere classificati nella voce 2309;

considerando che, conformemente ai risultati dei negoziati con gli Stati Uniti, alcuni di questi miscugli possono essere importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali; che è opportuno descriverli in una nota complementare del capitolo 23 creando inoltre una sottovoce appropriata; che occorre modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87,

¹ GU n. L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

² GU n.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

1. La seguente nota complementare è inserita al capitolo 23:

"Sono classificati nella sottovoce 2309 90 40 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:

- residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15% in peso e/o
- residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, compresi quelli provenienti dall'acqua di ammollo utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.

Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28%, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, titolo 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5%, in peso, sul secco, secondo il metodo A che figura nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione."

2. Le sottovoci della voce 2309 sono così modificate:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota autonomi %	dei dazi convenzionali %	Unità supple mentare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

da

2309 10

invariato

a

2309 90 39

	—	aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %			
2309 90 40	—	Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo	esenzione	esenzione	-
	—	altri:			
2309 90 41	—	non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	86 Ecu/t	80,8 Ecu/t(1)	-
2309 90 43	—	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	828 Ecu/t	778,3 Ecu/t	-
2309 90 49	—	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	1 387 Ecu/t	1 303,8 Ecu/t	-

da

2309 90 51

invariato

a

2309 90 98

(1) Contingente tariffario OMC : cfr. allegato 7.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(95) 743 def.

DOCUMENTI

IT

02 03

N. di catalogo : CB-CO-95-785-IT-C

ISBN 92-77-99345-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo